

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
(Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione
del 6 novembre 2006**

PARTE GENERALE

INDICE

PARTE GENERALE

	Pagina
Definizioni	5
Capitolo 1: Decreto Legislativo n. 231/2001	
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento	7
1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	9
Capitolo 2: Modello RAS TUTELA GIUDIZIARIA	
2.1 Le principali aree di operatività aziendale	11
2.2 Funzione e scopo del Modello	12
2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura	13
2.4 I principi ispiratori del Modello	14
2.5 La procedura di adozione del Modello	15
Capitolo 3: Le Attività Sensibili di RAS TUTELA GIUDIZIARIA	
3. Le Attività Sensibili di RAS TUTELA GIUDIZIARIA	16
Capitolo 4: Organismo di Vigilanza	
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	18
4.2 Funzioni e poteri del OdV	19
4.3 L'attività di <i>reporting</i> del OdV verso altri organi aziendali	21
4.4 Obblighi di informazione nei confronti del OdV	22
4.5 Verifiche sull'adeguatezza del Modello	23
Capitolo 5: Formazione e diffusione del Modello	
5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti e degli Agenti	24
5.2 Informazione alle Società di Servizio	24
5.3 Selezione ed informazione dei consulenti e dei Partner	25
Capitolo 6: Sistema Sanzionatorio	
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio	26
6.2 Sistema sanzionatorio dei dipendenti	26
A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di Dirigenti	26
B. Dipendenti che rivestono la qualifica di Dirigenti	27
6.3 Sistema sanzionatorio degli Agenti	27
6.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	28
6.5 Misure nei confronti delle Società di Servizio, dei Consulenti e dei Partner	29

PARTE SPECIALE – 1 –

1. Funzione della Parte Speciale - 1 -	31
2. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	32
3. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio	36
3.1 Enti della Pubblica Amministrazione	37
3.2 Pubblici Ufficiali	38
3.3 Incaricati di un pubblico servizio	40
4. Attività Sensibili nei rapporti con la PA	42
5. Regole generali	43
5.1 Il sistema in linea generale	43
5.2 Il sistema di deleghe e procure	43
5.3 Principi generali di comportamento	44
6. Principi procedurali specifici	46
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	48

PARTE SPECIALE – 2 –

1. Funzione della Parte Speciale - 2 -	50
2. Le fattispecie dei reati societari	51
3. Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari	56
4. Regole generali	57
4.1 Il sistema in linea generale	57
4.2 Principi generali di comportamento	57
5. Principi procedurali specifici	60
5.1 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società	60
5.2 Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile	61
5.3 Gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo	61
5.4 Operazioni relative al capitale sociale	61
5.5 Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse	61
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	63

Definizioni

- "Agenti": i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, a cui RAS TUTELA GIUDIZIARIA ha contrattualmente conferito l'incarico di agente di assicurazione.
- "ANA": l'Accordo Nazionale Agenti A.N.I.A. attualmente in vigore e applicato da RAS TUTELA GIUDIZIARIA.
- "Attività Sensibili": le attività di RAS TUTELA GIUDIZIARIA nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- "CCNL": i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da A.N.I.A. e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per (i) il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e (ii) i dirigenti delle stesse imprese, oltre che al Contratto Integrativo Aziendale, attualmente in vigore ed applicati da RAS TUTELA GIUDIZIARIA.
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- "Consulenti": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di RAS TUTELA GIUDIZIARIA in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con RAS TUTELA GIUDIZIARIA, ivi compresi i dirigenti.
- "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- "Ge.S.I.": Gestione Sistemi Informatici S.c.p.a., con sede legale in Milano, Corso Italia n. 23.
- "Gruppo": Ras (o la Capogruppo) e le società di diritto italiano controllate da Ras ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.
- "Linee Guida": le Linee Guida A.N.I.A. per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.
- "Modello" o "Modelli": il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- "Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito delle Attività Sensibili.
- "Organi Sociali": sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di RAS TUTELA GIUDIZIARIA sia i suoi membri.
- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- "Partner": le controparti contrattuali di RAS TUTELA GIUDIZIARIA, quali ad esempio fornitori, distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.

- "RTG" o la "Società": RAS TUTELA GIUDIZIARIA, con sede legale in Milano, C.so Italia 23.
- "Reati": le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- "SCI": il Sistema di Controllo Interno esistente in RAS TUTELA GIUDIZIARIA.
- "Società di Servizio": Ge.S.I. S.c.p.A. e le società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore di RAS TUTELA GIUDIZIARIA e di altre società del Gruppo o, più in generale, le società di servizio esterne alla Società.

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 – emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto Legislativo 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, 1° comma, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività¹, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

¹ Per le imprese di assicurazione l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9 comma 2 lettere a) e b) deve avvenire esclusivamente secondo i criteri e le modalità previste e disciplinate dall'art. 266 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle assicurazioni private".

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono contemplati - ad oggi -:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo²;
- (iii) alcune fattispecie di cd. reati societari³;
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁴;
- (v) i delitti contro la personalità individuale⁵
- (vi) illeciti di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato⁶

Segue la indicazione schematica dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello, quali i reati contro la P.A. e i reati societari. Si tralasciano i reati di falso nummario, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti contro la personalità individuale e gli illeciti di abuso di mercato - previsti rispettivamente dagli articoli 25-bis, 25-quater 25-quinquies e 25-sexies del Decreto - , solo astrattamente ipotizzabili in RTG.

Reati contro la P.A.

Si tratta dei seguenti reati:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati contro la PA e la esemplificazione di condotte criminose si rinvia alla Parte Speciale - 1 -.

² Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 6 della legge n. 409 del 23.11.2001, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis.

³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D. Lgs n. 61 dell'11.4.2002, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-ter.

⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 7 del 14.1.2003, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater.

⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 228 del 11.8.2003, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies.

⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n.62 del 18 aprile 2005, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-sexies

Reati societari

Si tratta dei seguenti reati⁷:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (disciplina trasferita dall'art. 2623 c.c. - abrogato - al nuovo art. 173-*bis* del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati societari e la esemplificazione di condotte criminose si rinvia alla Parte Speciale - 2 - .

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

⁷ Si precisa che, in caso di responsabilità dell'ente per la commissione di reati societari, è prevista la applicazione in capo all'ente delle sole sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. 231/2001, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre tipologie di reato.

Il sistema prevede altresì che:

- i) la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
- ii) l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
- iii) la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
- iv) l'autore del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

CAPITOLO 2

IL MODELLO RAS TUTELA GIUDIZIARIA

2.1 Le principali aree di operatività aziendale

RTG è una Società del Gruppo Ras, interamente controllata da Ras, che opera in un settore di attività proprio dei mercati regolamentati, ossia il settore assicurativo, nell'ambito del quale essa è attiva negli specifici rami "Tutela Giudiziaria" e "Perdite Pecuniarie".

Per la commercializzazione dei propri prodotti assicurativi, RTG utilizza le reti agenziali della controllante Ras S.p.A. e delle consociate Allianz Subalpina S.p.A. e Bernese Assicurazioni S.p.A. Per RTG gli Agenti hanno un mandato "secondario" senza rappresentanza derivato dai mandati principali Ras, Allianz Subalpina e Bernese Assicurazioni.

La Società svolge direttamente le attività assicurative "core" e cioè l'attività assuntiva – sia attraverso le proprie strutture di direzione che tramite il predetto canale agenziale - e l'attività di liquidazione sinistri, nonché alcune attività amministrative e di supporto (es. pianificazione e controllo, marketing operativo), gestite o integralmente o mediante la collaborazione e supporto delle Funzioni di Gruppo rispettivamente competenti.

RTG, infatti, in quanto parte del Gruppo ha decentrato presso la Ras diverse funzioni aziendali di supporto, al fine di dotarsi di processi organizzativi comuni e di ottimizzare il livello di controllo.

In particolare le funzioni di cui si avvale RTG sono:

- la Vicedirezione Generale Risorse e Attività Legali di cui fanno parte:
 - la Direzione Affari Legali e rapporti con le Istituzioni;
 - la Segreteria Societaria ;
 - la Direzione Processi Organizzativi e Pianificazione;
 - la Direzione Risorse Umane;
 - il servizio *Project e Facility management*;
 - il servizio Acquisti;
- la Direzione Amministrazione;
- la Direzione Comunicazione e Immagine;
- la Direzione Pianificazione Strategica;
- la Revisione Interna di Gruppo;
- la Direzione Marketing di Gruppo;
- la Direzione Finanza;
- il Compliance Office;
- il Servizio Clienti di Gruppo.

I rapporti con la Capogruppo Ras per i servizi resi alla Società dalle funzioni comuni di supporto sono regolati da appositi contratti di servizio sulla base dei quali Ras fornisce a RTG, a titolo esemplificativo, i seguenti servizi:

- gestione e amministrazione del personale dipendente;
- prestazione dei servizi generali;
- esecuzione degli adempimenti societari (tenuta dei libri sociali, perfezionamento degli atti presso i competenti organi pubblici – es. CCIA -);

- consulenza legale; consulenza fiscale ed esecuzione degli adempimenti fiscali;
- tenuta della contabilità generale;
- servizi contabili ed amministrativi (tenuta della contabilità, redazione del bilancio, dichiarazioni fiscali ecc...);
- ecc...

Tra i servizi forniti dal Gruppo Ras rientrano anche i servizi informatici per i quali la Società si avvale di Ge.S.I, la società di *information technology* del Gruppo, che, sulla base di specifico accordo quadro, presta attività ad uso esclusivo del Gruppo Ras.

La Società è articolata in quattro funzioni

- Servizio Assunzioni;
- Servizio Sinistri;
- Servizio Pianificazione e Servizi di Direzione;
- Consulenza Legale - Staff giuridico.

La struttura organizzativa della Società è esplicitata nel regolamento su processi e livelli decisionali che dettaglia l'assetto organizzativo della Società ed i compiti e le responsabilità delle unità operative, in modo tale da garantire un'appropriata separazione delle funzioni. A tal proposito è stato predisposto un Manuale Organizzativo che elenca le attività specifiche per ogni funzione organizzativa.

L'organigramma di Gruppo, costantemente aggiornato, riepiloga la ripartizione e l'allocazione di tali compiti e responsabilità.

2.2 Funzione e scopo del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello consente a RTG di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma soprattutto le consente di migliorare la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di RTG, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a RTG di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione. A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

La struttura del Modello è descritta al successivo § 2.3.

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, RTG – in ossequio alle direttive e linee guida emanate dalla Capogruppo RAS, e avvalendosi del supporto della medesima - ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

A tale scopo RTG ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida dell'associazione di categoria.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("*as-is analysis*")

La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, regolamenti interni, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, disposizioni organizzative, ecc..) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Presidente, Amministratore Delegato, Presidente del Collegio Sindacale, Responsabili funzioni – assunzioni, pianificazione, sinistri e staff giuridico).

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità, ecc.).

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati.

2. Effettuazione della "*gap analysis*"

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale n. 1, denominata "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. La Parte Speciale n. 2,

denominata "Reati Societari", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art.25 ter del D.Lgs. 231/2001.

2.4 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello, RTG si è ispirata innanzitutto alle Linee Guida dell'associazione di categoria, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa di RTG.

Si è tenuto conto altresì delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in azienda in quanto idonei a valere come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

In particolare:

- 1) i principi di *Corporate Governance* a cui RTG e il Gruppo si ispirano contenuti nel nuovo "Codice di *Corporate Governance* RTG", approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) del 7 settembre 2006, che recepisce le più recenti e avanzate disposizioni italiane ed internazionali in materia
- 2) le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* del Gruppo;
- 4) le comunicazioni e circolari aziendali al personale e agli Agenti;
- 5) la formazione del personale e degli Agenti ;
- 6) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- 7) il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a rischio in materia di reati di riciclaggio e di terrorismo;
- 8) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- A. le linee guida dettate dalla Capogruppo Ras, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili di RTG;
- B. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- C. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- la verificabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

2.5 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, RTG, in conformità alle sue politiche aziendali e in linea con quanto stabilito dalla Capogruppo, ha ritenuto necessario procedere comunque all'adozione del Modello con la delibera del CdA del 6 novembre 2006.

Con la medesima delibera RTG ha altresì istituito il proprio OdV, con la determinazione dei relativi poteri.

Nella riunione consiliare del 6 novembre 2006, ciascun membro del CdA. ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera.

Anche il Collegio Sindacale di RTG ha preso atto del presente Modello impegnandosi formalmente al rispetto del medesimo.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del C.d.A. di RTG. A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il CdA delega l'Amministratore Delegato. Tali modifiche verranno comunicate al CdA con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

CAPITOLO 3

LE ATTIVITA' SENSIBILI DI RAS TUTELA GIUDIZIARIA

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta dalla Società ai fini di individuare le aree di rischio rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 e descritta nel precedente § 2.3, è emerso che le Attività Sensibili allo stato riguardano:

- a) i reati contro la P.A.;
- b) i reati societari.

Il rischio relativo al reato di stampa di monete o valori bollati falsi o ai reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico nonché ai delitti contro la personalità individuale ed agli illeciti di abuso di mercato appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Pertanto, nella realtà aziendale di RTG, le Attività Sensibili risultano principalmente le seguenti:

a) reati contro la PA (Parte Speciale - 1 -)

- rapporti contrattuali con la P.A. e soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- rapporti con le istituzioni e autorità di vigilanza;
- liquidazione sinistri;
- gestione degli acquisti, delle consulenze e delle sponsorizzazioni;
- gestione delle ispezioni;
- gestione servizi informatici.

b) reati societari (Parte Speciale - 2 -)

- formazione del bilancio;
- impedito controllo;
- operazioni sul capitale;
- influenza sull'Assemblea;
- comunicazioni esterne.

Come precisato al precedente capitolo 2 § 2.1), in generale occorre rilevare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di outsourcing, da ciascuna delle competenti funzioni della Capogruppo Ras e, per quanto riguarda la gestione dei sistemi informativi dalla Società di Servizio Ge.S.I.

In considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate anche dal Modello della Capogruppo Ras (che ricomprende anche le attività svolte dalla suddetta Società di Servizio).

Resta fermo il potere dell'OdV di individuare ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

CAPITOLO 4

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 Identificazione dell'organismo di vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, *b*) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, CdA, Collegio Sindacale).

In tale ottica, si delinea come opportuno anche l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale nonché il costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale della società e con la società incaricata della revisione dei bilanci.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di RTG, l'Organismo di Vigilanza è individuato con la seguente composizione:

- Consigliere Indipendente,
- Membro del Collegio Sindacale diverso dal Presidente.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico regolamento; il Collegio Sindacale potrà assistere alle riunioni.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di RTG è supportato, di norma, dalle strutture della funzione di Internal Audit e si può avvalere del supporto di altre funzioni, della Società o della Capogruppo, che di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

L'OdV di RTG, anche in un'ottica di omogeneità di azione e di risultati, potrà coordinarsi anche con l'OdV della Capogruppo Ras per lo svolgimento dei suoi compiti e poteri.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del CdA. Il CdA non potrà eleggere a componente dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza / collaborazione con RTG⁸

4.2 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e, nei limiti ivi previsti, degli Agenti, delle Società di Servizio, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto al precedente § 2.5

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

- Verifiche e controlli:
 - attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da RTG, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati;

⁸ La Società ha ritenuto di non inserire una previsione relativa al termine di durata dell'incarico conferimento all'OdV. La motivazione di tale scelta è riconducibile alla seguente considerazione: i membri dell'OdV sono individuati attraverso il riferimento a specifiche funzioni / organi aziendali (amministratore non esecutivo indipendente, membro del Collegio Sindacale) e non a persone fisiche nominativamente designate. La previsione di un termine di durata minima, se ben si addice a quest'ultima ipotesi di una nomina individuale, non altrettanto si dica per il caso - come in quello di specie - in cui l'individuazione dei membri dell'OdV è fatta attraverso il riferimento alla funzione / carica ricoperta nella Società.

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo § 4.4);
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello (vedi anche il successivo § 4.2). A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre RTG al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Servizio, Agenti, Consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine (vedi anche il successivo § 4.2)

➤ Formazione:

- coordinarsi con il responsabile Risorse Umane della Capogruppo per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- coordinarsi con le funzioni Commerciali di Ras, Allianz Subalpina, Bernese, per la definizione dei programmi di formazione per gli Agenti e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai medesimi, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001
- predisporre ed aggiornare con continuità lo spazio nell'intranet aziendale contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

➤ Sanzioni:

- coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 6)

➤ Aggiornamenti:

- interpretare la normativa rilevante in coordinamento con la funzione competente e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

Clausola generale

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Agenti, Consulenti, Società di Servizio, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari (Amministratore Delegato, CdA, Collegio Sindacale e Assemblea) o funzioni aziendali competenti.

4.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha tre linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base trimestrale, nei confronti del Collegio Sindacale;
- la terza, su base semestrale, nei confronti del CdA.

L'attività di *reporting*, anche continuativa, ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a RTG, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche precedente § 4.2).

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il C.d.A. e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società e nella Capogruppo per i diversi profili specifici e precisamente:

- con la funzione Affari Legali della Capogruppo;

- con la Segreteria Societaria della Capogruppo per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la funzione Risorse Umane della Capogruppo in ordine alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari;
- con la funzione Revisione Interna di Gruppo per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l'integrazione dell'attività futura.

Inoltre, per favorire il coordinamento tra l'OdV della Capogruppo e l'OdV di RTG è prevista, da parte di quest'ultimo, un'attività di reporting mediante comunicazioni scritte, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, in relazione ad eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società controllata di appartenenza, sia in termini di efficacia del Modello.

4.4 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, degli Agenti, degli Organi Sociali, delle Società di Servizio, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di RTG ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Al tempo stesso i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati poste in essere da Dipendenti, Agenti, Società di Servizio, Consulenti e Partner.

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Modalità delle segnalazioni.

Il dipendente che desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. Le Società di Servizio, gli Agenti, i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto di RTG, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti, Agenti o Organi Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di RTG nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

4.5 Verifiche sull'adeguatezza del modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da RTG in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, delle strutture della funzione della Revisione Interna di Gruppo e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di almeno 5 anni. L'accesso a tali dati è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e al personale delegato dall'OdV.

CAPITOLO 5

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti e degli Agenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute; tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti e agli Agenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo con il quale assicurare le conoscenze considerate di primaria rilevanza; tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello Organizzativo e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a RTG una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

5.2 Informazione alle Società di Servizio

Le Società di Servizio devono essere informate del contenuto del Modello e dell'esigenza di RTG che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A tal fine l'adozione del presente Modello è loro comunicata al momento della sottoscrizione dei relativi contratti per la fornitura dei servizi.

5.3 Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner

Relativamente ai Consulenti ed ai Partner, sentito l'OdV e in collaborazione e coordinamento con le competenti funzioni di Gruppo, saranno istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi e di informativa nei loro confronti.

CAPITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art.6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.2 Sistema sanzionatorio dei dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da RTG e precisamente:

- rimprovero verbale
- biasimo inflitto per iscritto
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti all'art. 25 CCNL;
- licenziamento (nei casi previsti dalla legge).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili a RTG;
- b) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

6.3 Sistema sanzionatorio degli Agenti

Provvedimenti sanzionatori non sono previsti né nel contratto di agenzia (c.d. Lettera di nomina) né nell'Accordo Nazionale tra Agenti e imprese assicuratrici. Soltanto l'ANA si limita a prevedere agli artt. 12, 1° comma, lett. e) e 18, tra le

cause di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa del preponente senza il richiamo ad alcuna casistica specifica né di particolari regole procedurali.

Pertanto, nei confronti dell'Agente che si renda responsabile di violazioni delle disposizioni del Modello, verrà adottato, a seconda della gravità del comportamento:

- il provvedimento della censura scritta, con richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni del Modello; ovvero,
- il recesso per giusta causa, nei modi e per gli effetti previsti dall'ANA.

In ogni caso resta fermo il risarcimento dei danni eventualmente derivati alla Società dal comportamento dell'Agente.

In particolare e a titolo esemplificativo, costituiscono comportamenti sanzionabili dell'Agente, con connotazione di gravità crescente:

- a) violazione di procedure interne previste dal Modello (omissione di informazioni al OdV, omissioni di controlli, ecc.) o adozione di comportamenti non conformi al Modello nell'espletamento delle Attività Sensibili;
- b) violazioni dello stesso tipo di quelle sub a) che espongono la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno o più Reati;
- c) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e univocamente diretti al compimento di uno o più Reati, ovvero di comportamenti in palese violazione del Modello tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di autonomia negoziale ed operativa dell'Agente, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla eventuale esistenza di precedenti violazioni del Modello commesse dallo stesso Agente.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è riservata di concerto all'OdV e al Responsabile del Servizio Assunzioni, cui compete anche il monitoraggio del comportamento della rete agenziale nella specifica prospettiva dell'osservanza del Modello.

* * *

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e, per i Dipendenti, del Responsabile della Direzione delle Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del C.d.A. o da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa il Collegio Sindacale e il C.d.A. i quali prendono gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti delle Società di Servizio, dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili alle Società di Servizio, ai Consulenti o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (cfr. Parte Speciale n. 1).

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE – 1 –

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE -1-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di RTG, dalle Società di Servizio, nonché dai suoi Agenti, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Servizio, gli Agenti, i Consulenti e i Partner di RTG sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, cui seguono casi di esempio di condotte criminose rilevanti.

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Tale reato potrebbe configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

I Dipendenti RTG, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società).

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Tale forma di reato appare solo astrattamente configurabile in capo a RTG.

Esempio

La Società richiede un finanziamento presentando documentazione non veritiera al fine di soddisfare i requisiti previsti per l'ottenimento del finanziamento in oggetto.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001.

Tale forma di reato appare solo astrattamente configurabile in capo a RTG.

Esempio:

Un dipendente RTG si rende latore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo.

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato potrebbe configurarsi in capo a RTG

Esempio:

Un dirigente RTG offre una somma di danaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato potrebbe configurarsi in capo a RTG. Si veda il caso precedente, con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente RTG da parte del pubblico ufficiale.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Tale reato potrebbe configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

Un dirigente RTG versa danaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato potrebbe configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, RTG fornisce alla PA informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale reato potrebbe configurarsi in capo RTG. A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale reato potrebbe solo astrattamente configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

Una volta ottenuto un finanziamento, RTG viola il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel decreto legislativo citato. In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

3.1. Enti della pubblica amministrazione.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.7. Banca d'Italia;
 - 2.8. Consob;
 - 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

- 2.10. Agenzia delle Entrate;
- 2.11. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- 3. Regioni;
- 4. Province;
- 5. Comuni;
- 6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- 7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- 8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. INPSAI;
 - 8.5. INPSAP;
 - 8.6. ISTAT;
 - 8.7. ENASARCO;
- 9. ASL
- 10. enti e Monopoli di Stato;
- 11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

3.2. Pubblici Ufficiali.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche - sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche - tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali		
Art. 317	CP	Concussione
Art. 318	CP	Corruzione per un atto d'ufficio
Art. 319	CP	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319ter	CP	Corruzione in atti giudiziari
Art. 322	CP	Istigazione alla corruzione

3.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio."*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle

funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

Art. 317 CP Concussione

Art. 318 CP Corruzione per un atto d'ufficio

Art. 319 CP Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319ter CP Corruzione in atti giudiziari

Art. 322 CP Istigazione alla corruzione

4. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che RTG ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- rapporti contrattuali con la P.A. e soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- rapporti con le istituzioni e autorità di vigilanza;
- erogazioni pubbliche;
- liquidazione sinistri;
- gestione delle consulenze;
- gestione delle ispezioni;
- gestione servizi informatici.

Come già evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, è qui utile ricordare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 come Reati nei rapporti con la PA, sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di outsourcing, da ciascuna delle competenti funzioni della Capogruppo.

In considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate anche dal Modello della Capogruppo Ras.

5. REGOLE GENERALI

5.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche di Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi, secondo quanto previsto nel regolamento aziendale sui processi e livelli decisionali:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

5.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo e delle Società di Servizio) che intrattengono per conto di RTG rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extrabudget; dai processi di determinazione dei poteri assuntivi, dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

5.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di RTG – in via diretta – sia agli Agenti, alle Società di Servizio, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, nei casi opportuni informa tempestivamente la funzione *Compliance* Ras che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione al Comitato Codice Etico. In tali casi occorre altresì dare comunicazione informativa all'OdV e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal CdA o dalle funzioni aziendali da questo designate.
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, liquidazioni di favore dei sinistri, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore delle Società di Servizio, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- g) intrattenere in genere rapporti istituzionali con la PA con modalità che risultino in violazione a quanto previsto dal successivo Cap. 6.

6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 5, devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di RTG in territorio italiano, sia all'estero:

1. la stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte di RTG a seguito della partecipazione, o per il tramite di Agenti o direttamente per il tramite delle Gerenze, a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni vigenti in materia;
2. copia della "Scheda Anagrafica Gara d'Appalto "C" – Esito Gara", allegata alla circolare del Servizio Assunzioni n. 02/2006 deve essere inviata all'OdV dal Responsabile del Servizio Assunzioni non appena terminata la procedura di gara;
3. il processo di liquidazione deve essere condotto secondo la specifica procedura aziendale ove devono essere indicati i criteri di ripartizione della competenza per il trattamento del sinistro, i ruoli coinvolti nella gestione del processo liquidativo ed il conseguente processo di pagamento;
4. il comitato atti di correttezza valuta e dispone la liquidazione di quei sinistri che, pur mancando di alcuni dei requisiti astrattamente necessari per la loro liquidazione, appaiono tuttavia strategici in ragione del rapporto commerciale in essere con il soggetto assicurato. A causa della discrezionalità e della delicatezza delle decisioni assunte dal predetto comitato, i relativi verbali devono essere trasmessi all'OdV;
5. il servizio informatico dev'essere gestito nel rispetto di tutte le regole e principi previsti nel Modello, garantendo l'esatto adempimento di tutte le procedure e i controlli informatici tipici di un sistema informativo integrato, volti a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati;
6. alle Società di Servizio, Consulenti e Partner che materialmente intrattengano rapporti con la P.A. per conto di RTG, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con apposita clausola contrattuale;
7. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
8. i contratti tra RTG e gli Agenti, le Società di Servizio, i Consulenti e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
9. i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Consulenti/Partner "accreditati" dalla Società nelle c.d. "recommended list"; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti "esterni" alla *recommended list* dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione;

10. i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (es. utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest);
11. nei contratti con gli Agenti, i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società; di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership); di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
12. nei contratti con gli Agenti, i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
13. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
14. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla L. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV;
15. nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione della funzione Amministrazione o del Servizio Pianificazione e Servizi di Direzione nell'ambito della propria competenza.

Ferme le regole procedurali specifiche sopra individuate, in ogni caso, deputata a intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. è la funzione di Gruppo - Rapporti con le Istituzioni. Ciascun dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi alla funzione a ciò deputata, al fine di impostare il contatto ed il rapporto in maniera appropriata.

Qualora non sia concretamente possibile informare preventivamente la funzione Rapporti con le Istituzioni, ciascun dipendente - che si trovi nelle condizioni di dover intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. - informerà la funzione deputata non appena concretamente possibile.

Per particolari circostanze, che impediscano di informare preventivamente la funzione Rapporti con le Istituzioni, poiché discendenti da un obbligo di riservatezza in capo a RTG, l'Amministratore Delegato potrà decidere o autorizzare le differenti e più appropriate modalità di contatto e di svolgimento dei rapporti istituzionali con la P.A., fermo restando l'obbligo di informare la funzione Rapporti con le Istituzioni nel momento in cui tali obblighi di riservatezza siano venuti meno.

7. I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 4 § 4.5 della Parte Generale) controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – 2 –

Reati Societari

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - 2 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli Organi Sociali di RTG e dai suoi Consulenti, come già definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle Attività Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta idonee ad impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti di RTG sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica ivi previste.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI. ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter.

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi in capo RTG.

Esempio:

Il CdA ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.).

- Falso in prospetto (art 173 bis D.Lgs n. 58/1998)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in capo a RTG.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio). Pertanto tale reato non è configurabile in capo a RTG.

Tuttavia, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di RTG e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Infatti, ai sensi dell'art. 110 c.p., è ipotizzabile il concorso eventuale degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Esempio:

Un funzionario della Società collabora con la società di revisione in sede di valutazione di cespiti patrimoniali della Società in modo da occultarne le gravi perdite.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

Un funzionario della Società rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Secondo le Linee Guida, tale ipotesi di reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, e quindi in capo a RTG.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

L'Assemblea della Società, su proposta del CdA, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste: nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

L'assemblea della Società, su proposta del CdA, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

L'organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c., 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Secondo le Linee Guida, tale ipotesi di reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, e quindi in capo a RTG.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Secondo le Linee Guida, il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo; ma, riguardando un'ipotesi di liquidazione volontaria o coatta, non rileva in questa sede.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

Il CdA della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinate anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso CdA intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse

che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in capo a RTG.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale della società.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in capo a RTG.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso: l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a RTG.

Esempio:

L'Amministratore Delegato della Società omette di comunicare all'ISVAP l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le principali Attività Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che RTG ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- comunicazioni esterne;
- formazione del bilancio;
- impedito controllo;
- operazioni sul capitale;
- influenza sull'assemblea.

Come già evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, è qui utile ricordare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 come Reati Societari, sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di outsourcing, da ciascuna delle competenti funzioni della Capogruppo.

In considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate anche dal Modello della Capogruppo Ras.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di RTG (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) i principi di *Corporate Governance* a cui RTG e il Gruppo si ispirano contenuti nel nuovo "Codice di Corporate Governance RTG", approvato dal CdA del 7 settembre 2006;
- 2) le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* del Gruppo;
- 4) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di RTG (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto del Regolamento adottato;

4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di RTG;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di RTG;
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 2:
 - c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - f) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - g) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 - h) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - i) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
 - j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
 - k) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o

anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili:

5.1. Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

1. Il responsabile della Direzione Amministrativa competente alla rilevazione dei dati di bilancio ed alla loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio (di seguito il "Responsabile Amministrativo") è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione - convalidata dall'organo delegato con poteri esecutivi - attestante:

- a) la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili di cui al presente punto 1 oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- b) la mancanza di elementi o dati che possano ingenerare il dubbio che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- c) la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- d) il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

3. Il Responsabile Amministrativo cura che la dichiarazione di cui al punto 1. sia:

- a) presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico;
- b) trasmessa in copia all'OdV della Società.

5.2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile

Nei rapporti tra RTG e la società di revisione contabile – gestiti principalmente dalla Capogruppo Ras - sono adottati i seguenti presidi, previsti all'Articolo 8 del Codice di *Corporate Governance*:

- rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile (2° comma);
- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, vengono conferiti alla società di revisione, previo parere del Collegio Sindacale e con informativa al Comitato per il Controllo Interno nella sua prima riunione (comma 3°);
- è vietato il conferimento a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata (comma 5°);
- l'Assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione (comma 6°).

5.3. Gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo

Relativamente alla gestione delle informazioni aziendali privilegiate (c. d. *price sensitive*) nel Codice di *Corporate Governance* RTG - sezione "Regole di trasparenza" - sono stabiliti dei principi riguardanti la comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo al fine di applicare criteri di maggiore trasparenza sia nell'interesse dei piccoli azionisti, sia nei rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci, nonché nel trattamento delle informazioni privilegiate. Inoltre, la gestione di dette comunicazioni è ulteriormente dettagliata negli allegati al Codice stesso.

5.4. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di RTG, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

5.5. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base alle

procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti;
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
3. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
4. alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV.

6. I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. cap.4 § 4.5 - Parte Generale) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.